



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

CONVENZIONE

GRUPPO AGENTI ASSICURATIVI HDI

Piazza Guglielmo Marconi, 25 — 00144 Roma (RM)
Codice Fiscale / P. IVA: 94010040247

PRODOTTO RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO E MALATTIA

Tra la

Spett.le **Gruppo Agenti Assicurativi HDI** con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, 25 — Roma 00144

e la

Spett.le **Bull Insurance Brokers S.r.l.** (in seguito denominata il Broker), con sede legale in 20156 Milano, Via Montefeltro 6 — Partita IVA n. 08788890963, iscritta al Registro Unico degli Intermediari al n. B000506009 Sezione B – Broker, data di iscrizione 24 novembre 2014, domiciliato per la carica presso la sede legale della descritta Società, che ha concordato termini, condizioni e premi della suddetta convenzione con la seguente Compagnia di Assicurazione:

Asisa Assicurazioni

Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Famagosta, 75 — 20142 Milano (MI)

Milano, _____

Gruppo Agenti Assicurativi HDI



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Norme che regolano l'Accordo Quadro.....	3
Articolo 1 — Identificazione degli Assicurati.....	3
Articolo 2 — Garanzia di polizza	3
Articolo 3 — Esclusioni	3
Articolo 4 — Criteri Assuntivi.....	3
Articolo 5 — Limitazioni e Periodi di Carenza.....	4
Articolo 6 — Limiti di Et� — Persone non assicurabili.....	5
Articolo 7 — Effetto della Copertura e durata della Convenzione.....	6
Articolo 8 — Effetti per gli Assicurati	6
Articolo 9 — Massimali e Limiti delle garanzie	6
Articolo 10 — Garanzie e Premi	6
Articolo 11 — Modalit� Amministrative	7
Articolo 12 — Identificazione delle persone assicurate e variazioni in corso d'anno.....	7
Articolo 13 — Tacito rinnovo del contratto	8
Articolo 14 — Clausola Broker.....	8
Articolo 15 — Foro competente e procedimento di mediazione.....	8
3. Quadri Sinottici	9
Opzione Premium	9
Opzione Premium+.....	11
4. Tariffe di Riferimento	13



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: 8000506009 del 24/11/2014

1. Premessa

La Contraente, allo scopo di creare una Convenzione a favore dei propri Agenti, Dipendenti e Collaboratori, intende stipulare per i singoli aderenti/assicurati ed i relativi nuclei familiari una copertura ad adesione facoltativa per il rimborso delle spese sanitarie dovute ad infortunio e malattia.

La Contraente si impegna a consegnare all'assicurato stesso il set informativo e le Condizioni Generali di polizza allegato al presente contratto.

2. Norme che regolano l'Accordo Quadro

Articolo 1 — Identificazione degli Assicurati

Le garanzie di cui alla presente Convenzione e al Set Informativo allegato sono prestate in forma collettiva a favore degli Agenti, Dipendenti e Collaboratori della Contraente ed eventualmente dei relativi nuclei familiari, identificati al momento della sottoscrizione, che aderiscono in forma volontaria e risultano stabilmente residenti in Italia o che si recano all'estero per ragioni di lavoro o diporto per non più di 60 giorni continuativi all'anno.

Articolo 2 — Garanzia di polizza

Il prodotto assicurativo è stato realizzato per tramite di una polizza di natura collettiva ex art. 1891 c.c. con oneri interamente a carico degli aderenti della Contraente ed è regolato dal Set Informativo allegato al presente contratto e da intendersi parte integrante dello stesso.

Nel rispetto dei termini di cui al contratto, la Compagnia garantisce il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato a seguito di Malattia o Infortunio, fino alla concorrenza dei massimali previsti e con i limiti per garanzie indicati nei singoli Quadri Sinottici qui allegati, che costituiscono parte integrante e fondamentale della polizza assicurativa. Il prodotto assicurativo prevede due diverse opzioni, tra le quali gli Assicurati possono scegliere.

Articolo 3 — Esclusioni

Le condizioni di assicurazione del prodotto assicurativo oggetto della presente Convenzione prevedono delle "Esclusioni" che possono dare origine a riduzione o mancato pagamento del sinistro. Sul punto si rimanda al Set Informativo qui allegato.

Articolo 4 — Criteri Assuntivi

L'assunzione dei rischi nella presente Convenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- Numero minimo di assicurati per anno: 100 agenti associati
- Età massima assicurabile: 80 anni.

Articolo 5 — Limitazioni e Periodi di Carenza

Le garanzie richiamate nel quadro sinottico dell'opzione scelta possono essere soggette a limitazioni, franchigie e a periodi di carenza. In tal caso le garanzie non sono operanti. Sul punto si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione previste e da intendersi qui tutte riportate e trascritte.

Condizioni generali della Convenzione:

- Unico Contraente.
- Copertura della totalità della categoria.
- Opzione unica per tutti, scelta in base a criteri uniformi indipendenti dalla volontà dei singoli.

Periodi di carenza:

- Dalla data di effetto dell'assicurazione per gli infortuni verificatisi successivamente alla data di decorrenza della copertura.
- Dopo 30 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione per le malattie.
- Dopo 30 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione per le visite mediche specialistiche e gli accertamenti diagnostici extra ricovero.
- Dopo 60 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione per l'aborto terapeutico e le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio.
- Dopo 150 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione per le spese dentarie.
- Dopo 180 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione per le malattie pregresse.
- Dopo 300 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione per il parto.
- Età di ingresso: massimo 76 anni.



Definizione di Nucleo. Costituiscono nucleo familiare del dipendente esclusivamente:

- Il coniuge o il convivente.
- L'Assicurato, il coniuge, la persona unita civilmente, nonché il convivente legato da vincolo affettivo (anche dello stesso sesso).
- I figli con il limite di 30 anni di età, fiscalmente a carico, regolarmente iscritti in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia o di residenza, anche se momentaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio. Sono inoltre compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli legalmente affidati o affiliati, o – se vi è l'obbligo di mantenimento – altri familiari purché risultanti dallo stato di famiglia e con grado di parentela discendente.

È inoltre possibile garantire anche i coniugi legalmente separati o divorziati, purché vi sia l'obbligo di copertura assicurativa (con sentenza del giudice); in tale circostanza non è ammessa la copertura nei confronti della persona convivente.

Si intendono inclusi in copertura, senza alcun limite di età, i figli fiscalmente a carico secondo le vigenti leggi in materia, i quali si trovino per infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

Continuità.

Qualora il presente Contratto sia stato emesso in sostituzione – senza soluzione di continuità – di altra forma assicurativa, emessa dalla medesima Società o da altra Compagnia di Assicurazione o nell'ambito di un piano sanitario di una Cassa di Assistenza Sanitaria o Mutua, nonché all'interno di operazioni di trasferimento di intere posizioni individuali e/o collettive aziendali riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano dal giorno di effetto dell'assicurazione di cui:

- Alla polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali risultanti da quest'ultima.
- Al presente Contratto, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da esso previste.

Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente Contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.

Articolo 6 — Limiti di Età — Persone non assicurabili

L'assicurazione può essere stipulata o rinnovata dal capo nucleo fino al raggiungimento dell'80° anno di età dell'Assicurato. Si precisa altresì che, al compimento del 76° anno di età di ogni assicurato di polizza, viene richiesta la sottoscrizione del questionario di buona salute. Resta comunque inteso che al compimento dell'81° anno di età la Polizza cessa automaticamente.

Articolo 7 — Effetto della Copertura e durata della Convenzione

La convenzione ha durata annuale; l'assicurazione produce i suoi effetti dalle ore 24.00 **del 01/06/2026** ed ha validità di un anno. Se la Contraente non paga il premio per i suoi aderenti aventi diritto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno previsto per l'effetto della copertura e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I sinistri occorsi durante il periodo di sospensione della garanzia sono esclusi dal risarcimento, anche nel caso di successiva riattivazione della copertura.

Articolo 8 — Effetti per gli Assicurati

La Convenzione qui sottoscritta è una polizza collettiva, avente come Contraente il Gruppo Agenti Assicurativi HDI e come Assicurati gli Agenti, i Dipendenti e i Collaboratori della stessa. Conseguentemente, si specifica che le condizioni, i limiti, le esclusioni e le clausole vessatorie contenute in polizza e nel Set Informativo sono state determinate e approvate specificamente dalla Contraente con la sottoscrizione del presente contratto e varranno nei confronti di tutti gli assicurati dalla stessa comunicati e per i quali sia stato versato il relativo premio. In nessun caso i singoli soggetti inseriti in copertura possono eccepire, contestare od opporre eccezione rispetto alle garanzie convenute e alle clausole contrattuali in essa previste, delle quali unica titolata e responsabile risulta la Contraente stessa.

Articolo 9 — Massimali e Limiti delle garanzie



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: 8000506009 del 24/11/2014

I massimali assicurati e i limiti delle garanzie possono essere determinati con formula individuale (single) o per nucleo assicurato (sottoscritto da due o più persone, di cui almeno una maggiorenne). Tali limiti sono regolamentati in base ai criteri di cui agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Articolo 10 — Garanzie e Premi

Il premio di Convenzione viene determinato su base annuale ed è commisurato sulla base delle indicazioni fornite dalla Contraente con riferimento all'opzione di garanzia prescelta tra quelle di seguito riportate, come da Set Informativo che forma parte integrante della presente Convenzione.

La copertura assicurativa si intende prestata dalla Compagnia nei confronti degli aderenti alla Convenzione ed eventualmente dei relativi nuclei, previa la rimessa del premio dovuto da parte della Contraente.

Articolo 11 — Modalità Amministrative

L'assicurazione è realizzata mediante polizza Convenzione; gli aderenti verranno inclusi in convenzione previa compilazione dell'apposito supporto informatico, tramite tracciato record prestabilito e concordato. La Contraente, attraverso l'intermediario, comunica alla Compagnia entro – e non oltre – il 30 del mese le nuove adesioni; la Compagnia provvede ad emettere relativa appendice di inclusione.

L'effetto della copertura per i nuovi aderenti è il primo giorno di ogni mese successivo all'inclusione. L'intero premio annuo è previsto per gli ingressi avvenuti nel primo trimestre dell'anno assicurativo; il 70% del premio annuo per gli ingressi avvenuti nel secondo trimestre dell'anno assicurativo; il 50% del premio nel secondo semestre dell'anno assicurativo.

Nessun rimborso di premio è dovuto per le cessazioni in corso d'anno, fermo l'obbligo del Contraente di inviare comunicazione di cessazione nei termini convenuti; in proposito la Compagnia si impegna a garantire le prestazioni assicurate fino alla fine dell'annualità per la quale è stato pagato il premio.

Nel caso di disdetta della Convenzione tutte le singole adesioni si intendono automaticamente disdettate.

Inoltre, premesso che la Contraente e/o il Broker, a cui è stata affidata la gestione del contratto, devono tempestivamente comunicare via e-mail o PEC alla Compagnia le eventuali variazioni che si verificassero nel corso del periodo di copertura, per gli aggiornamenti la Compagnia rilascia apposita appendice che è anch'essa parte integrante della Convenzione.

Articolo 12 — Identificazione delle persone assicurate e variazioni in corso d'anno

L'assicurazione vale per le persone nominativamente comunicate dalla Contraente. Tutte le successive variazioni relative alle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto dall'Aderente e/o dal Contraente alla Compagnia entro il termine di 30 giorni dal momento in cui si sono verificate.

Le variazioni riguardano: nuove assunzioni o cessazioni, variazioni dello Stato di Famiglia. La Compagnia e il Contraente stabiliscono che l'invio di dette variazioni deve avvenire su supporto informatico, tramite tracciato record prestabilito e concordato. La Compagnia ne prende atto mediante emissione di appendice di variazione mensile.

Qualora la copertura preveda l'assicurazione dell'intero nucleo familiare, i figli nati nel corso della copertura si intendono automaticamente assicurati per i capitali e i rischi previsti per il nucleo, fermo l'obbligo del dipendente di dichiarare la nuova inclusione entro 30 giorni dalla nascita, per il tramite della Contraente. Qualora la copertura non preveda l'assicurazione dell'intero nucleo familiare, i figli nati nel corso della copertura non sono assicurati.

Articolo 13 — Tacito rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC almeno **30 giorni prima della scadenza**, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno.

La disdetta e/o comunque il mancato rinnovo della polizza comporta sempre la cessazione delle coperture assicurative per tutti gli Assicurati inseriti in copertura.

La Compagnia annualmente, in tempo utile e comunque prima della scadenza della copertura, comunica alla Contraente e/o al Broker il risultato tecnico (rapporto fra l'ammontare della totalità dei sinistri rispetto alla totalità dei premi incassati) che deve essere pari all'80%. Qualora il dato fosse negativo, la Compagnia si riserva il diritto di rivedere costi e condizioni della Convenzione.



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: 8000506009 del 24/11/2014

Articolo 14 — Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato l'esecuzione e la gestione della presente polizza, per l'intera durata, comprese le regolazioni del premio, all'Intermediario in qualità di Broker ai sensi della Legge 28/11/1984 n. 792. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto alla Società di brokeraggio. Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intende come fatta a tutti gli effetti agli Assicuratori, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intende fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi è fatto tramite il Broker incaricato dell'esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente. Il Broker provvede poi a trasmettere i premi incassati alla Compagnia.

Articolo 15 — Foro competente e procedimento di mediazione

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione, accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente.

Milano, _____

Gruppo Agenti Assicurativi HDI

Allegato: Set Informativo



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

3. Quadri Sinottici

Di seguito sono riportati i Quadri Sinottici delle due opzioni di copertura disponibili: Premium e Premium+. Ciascun quadro indica le garanzie, i massimali e le franchigie applicate.

Opzione Premium

Garanzie	Massimali per anno/nucleo
Ricoveri e day hospital con o senza intervento chirurgico Sono compresi gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria, materiale d'intervento, apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi conseguenti all'intervento ed effettuati durante il periodo di ricovero; assistenza medica, cure anche omeopatiche, esami e medicinali effettuati durante il periodo di ricovero; rette di degenza. In caso di ricovero con intervento chirurgico sono compresi gli accertamenti diagnostici effettuati 90 gg. prima e relativi all'intervento nonché esami, medicinali anche omeopatici, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse spese alberghiere) effettuati nei 90 gg. successivi al ricovero.	€ 250.000 Franchigie per prestazioni effettuate in convenzionamento: scoperto del 15% con il minimo di € 3.000 e massimo € 10.000 Scoperti per prestazioni effettuate fuori network: scoperto del 25% minimo € 4.000 e massimo € 15.000 Sotto limite per spese pre e post ricovero: € 5.000 – Ticket rimborsati al 100%
Interventi ambulatoriali / day hospital	Compresi nel massimale di Ricovero
Trapianti / donatore	Compresi nel massimale di Ricovero
Parto	Sotto limite parto naturale: € 2.100 Sotto limite parto cesareo: € 5.000
Neonati Rimborso per interventi chirurgici per malformazioni e/o difetti fisici effettuati entro 3 anni dalla nascita	Compresi nel massimale di Ricovero
Trasporto dell'Assistito Dal domicilio e/o residenza all'Istituto di cura e viceversa	Sotto limite: € 2.600
Indennità sostitutiva Per ricoveri a totale carico del SSN.	€ 80 al giorno per massimo 90 giorni (massimo 15 giorni in caso di parto)
Alta diagnostica Chemioterapia/radioterapia, cobaltoterapia, dialisi, doppler, elettrocardiografia, elettroencefalografia, laserterapia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, diagnostica radiologica, ecografia, Pet, biopsia, endoscopia.	€ 5.000 per anno/nucleo Raddoppio del massimale in caso di malattie oncologiche Franchigia: € 55 per prestazione
Visite specialistiche Rimborso delle spese sostenute per visite specialistiche conseguenti a malattia e/o infortunio	Diretta — massimale € 3.500, rimborso 100% Indiretta — massimale € 2.000, scoperto 20% (minimo € 60)



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

Garanzie	Massimali per anno/nucleo
Dentarie a seguito di infortunio	€ 5.000
Dentarie a seguito di malattia	€ 150 — Scoperto 20%
Lenti e lenti a contatto	€ 150 — Scoperto 20%
Ticket In caso di alta diagnostica e visite specialistiche conseguenti a infortunio e/o malattia	€ 500 Franchigia di € 10 per ticket
Limite di età alla prima sottoscrizione: 75 anni Limite di età: 80 anni	



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

Opzione Premium+

Garanzie	Massimali per anno/nucleo
Ricoveri e day hospital con o senza intervento chirurgico Sono compresi gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria, materiale d'intervento, apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi conseguenti all'intervento ed effettuati durante il periodo di ricovero; assistenza medica, cure anche omeopatiche, esami e medicinali effettuati durante il periodo di ricovero; rette di degenza. In caso di ricovero con intervento chirurgico sono compresi gli accertamenti diagnostici effettuati 120 gg. prima e relativi all'intervento nonché esami, medicinali anche omeopatici, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse spese alberghiere) effettuati nei 120 gg. successivi al ricovero.	€ 500.000 Senza franchigia nel network convenzionato Scoperti per prestazioni effettuate fuori network: scoperto del 20% minimo € 4.000 e massimo € 15.000 Sotto limite per spese pre e post ricovero: € 5.000 – Ticket rimborsati al 100%
Interventi ambulatoriali / day hospital	Compresi nel massimale di Ricovero
Trapianti / donatore	Compresi nel massimale di Ricovero
Parto	Sotto limite parto naturale: € 2.100 Sotto limite parto cesareo: € 5.000
Neonati Rimborso per interventi chirurgici per malformazioni e/o difetti fisici effettuati entro 3 anni dalla nascita	Compresi nel massimale di Ricovero
Trasporto dell'Assistito Dal domicilio e/o residenza all'Istituto di cura e viceversa	Sotto limite: € 2.600
Indennità sostitutiva Per ricoveri a totale carico del SSN.	€ 100 al giorno per massimo 90 giorni (massimo 15 giorni in caso di parto)
Alta diagnostica Chemioterapia/radioterapia, cobaltoterapia, dialisi, doppler, elettrocardiografia, elettroencefalografia, laserterapia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, diagnostica radiologica, ecografia, Pet, biopsia, endoscopia.	€ 5.000 per anno/nucleo Raddoppio del massimale in caso di malattie oncologiche Franchigia: € 55 per prestazione
Visite specialistiche Rimborso delle spese sostenute per visite specialistiche conseguenti a malattia e/o infortunio	Diretta — massimale € 5.000, rimborso 100% Indiretta — massimale € 3.500, scoperto 20% (minimo € 60)
Dentarie a seguito di infortunio	€ 5.000
Dentarie a seguito di malattia	€ 250 — Scoperto 20%
Lenti e lenti a contatto	€ 150 — Scoperto 20%



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

Garanzie	Massimali per anno/nucleo
Ticket In caso di alta diagnostica e visite specialistiche conseguenti a infortunio e/o malattia	€ 500 Franchigia di € 10 per ticket
Limite di età alla prima sottoscrizione: 75 anni Limite di età: 80 anni	



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

4. Tariffe di Riferimento

Le tariffe annue di riferimento per ciascuna opzione di copertura sono riportate nella tabella seguente.

TARIFFA	DESCRIZIONE	PREMIO
Premium	Single	€ 850,00
	Gruppo familiare	€ 1.250,00
Premium +	Single	€ 950,00
	Gruppo familiare	€ 1.450,00